



REPERTORIO N.3428

RACCOLTA N. 2651

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"SALERNO MOBILITA' S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di agosto,
(2.8.2023)

in Salerno, corso Garibaldi, numero civico 194, alle ore nove e venti minuti.

Avanti a me avvocato Corrado Sabia, notaio in Salerno, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

E' PRESENTE

Amodio Camillo, nato a Salerno il venti dicembre millenovecentosessanta, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Amministratore Unico della società "Salerno Mobilità S.p.A.", con sede in Salerno, piazza Principe Amedeo, civico 6, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, numero e codice fiscale 03309020653, e presso la C.C.I.A.A. di Salerno al numero 287251 del R.E.A., capitale sociale euro 5.203.290,00, (cinque milioni duecentotremila duecentonovanta virgola zero zero), interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata salernomobilita@pec.it, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'unico socio, la società "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.", con sede in Salerno, codice fiscale 00182440651, comparente autorizzato al compimento del presente atto giusta i poteri allo stesso attribuiti dallo statuto sociale.

Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui costituita in forma totalitaria l'assemblea straordinaria della predetta società "Salerno Mobilità S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica allo statuto sociale conseguente l'assunzione della qualità di Socio Unico da parte di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.: atti inerenti e conseguenti;

e ciò premesso, esso comparente signor Amodio Camillo, nella qualità, mi richiede di redigere il presente verbale.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti in assemblea nonché ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello statuto sociale, il comparente signor Amodio Camillo, quale Amministratore Unico, il quale, nella qualità,

mi dichiara che:

== l'assemblea è regolarmente qui costituita in questo giorno, luogo ed ora **in forma totalitaria**, ai sensi dell'art.2366 comma 4 c.c. benché convocata a mezzo PEC in data 27 luglio 2023, debitamente consegnata in pari data;

== è presente l'unico socio società "**Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.**", con sede in Salerno Via Stefano Passaro n. 1, iscrizione Registro delle Imprese di Salerno, nu-

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Salerno
il 07/08/2023
al n. 26622
Serie 1T
€. 356,00

mero e Codice Fiscale n. 00182440651 ed al REA n.SA-262174 qui rappresentata dal Presidente del Consiglio Amministrazione, signor **DE BLASI Sabino**, nato a Pagani il 15 settembre 1955, titolare di numero 45.246 (quarantacinquemila duecentoquarantasei) azioni ordinarie per un valore cadauna di Euro 115,00 (centoquindici virgola zero zero), pari al 100% del capitale sociale per un ammontare pari ad Euro 5.203.290,00, (cinque milioni duecentotremila duecentonovanta virgola zero zero), interamente versato;

== è presente l'intero organo amministrativo, quale Amministratore Unico, in persona del costituito Amodio Camillo;

== è presente la maggioranza dell'organo di controllo, quale Collegio Sindacale, e sono presenti, in presenza ed in collegamento audio/video i signori:

- Piemonte Marco, nato a Salerno il 4 giugno 1967, in collegamento audio/video, come da me notaio accertato nella connessione e collegamento ininterrotto con la presente assemblea, nella qualità di presidente;

- Savastano Luca, nato a Salerno il 18 giugno 1980, in presenza, quale Sindaco Effettivo;

- Di Giorgio Maria Vittoria, nata a Salerno il 2 agosto 1979, quale Sindaco Effettivo, benché informata dell'adunanza ha comunicato a mezzo PEC in data 31 luglio 2023 di non poter intervenire e di non opporsi alla trattazione;

== tutti i legittimati presenti all'odierna assemblea sono stati informati della stessa adunanza ed hanno in detta sede comunicato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno in quanto tutti sufficientemente informati.

Il Presidente dell'assemblea, signor Amodio Camillo, dichiara di aver accertato l'identità personale e la legittimazione degli intervenuti alla predetta assemblea totalitaria e pertanto l'adunanza è regolarmente e validamente costituita perché totalitaria e legittimata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra indicato.

Il Presidente, passando alla trattazione del **primo ed unico punto all'ordine del giorno**, espone alla compagine sociale che, in seguito al verbale da me notaio ricevuto il 29 marzo 2023, repertorio numero 3197, registrato a Salerno in data 27 aprile 2023 al numero 13643, ed iscritto nel competente Registro delle Imprese in data 19 maggio 2023 protocollo numero 42056/2023, il Comune di Salerno ha perfezionato un aumento di capitale a pagamento mediante conferimento della partecipazione detenuta nella società Salerno Mobilità S.p.A a favore della società "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.". e pertanto - ad oggi - è necessario modificare l'indicazione del socio unico nello statuto sociale ed i poteri ad esso attribuiti e di conseguenza vi è la necessità di modificare gli articoli 1 - 2 - 7 - 14 - 16 - 20 - 29 - 31 - 32 e 35 dello statuto sociale.

Il presidente apre la discussione.

Nessuno interviene.

Il presidente dichiara chiusa la discussione in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno e invita l'assemblea a votare, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo, come comunicato dal Presidente del Collegio Sindacale.

L'assemblea, con votazione unanime espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente,

delibera:

1) di modificare l'articolo 1) dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"1. E' costituita una società per azioni con la denominazione di "SALERNO MOBILITA' S.P.A.".

La società è soggetta al controllo ed all'attività di direzione e coordinamento del socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A."";

2) di modificare l'articolo 2) comma 1 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"1. La società può essere partecipata direttamente e/o indirettamente esclusivamente da soggetti pubblici.

Fino a quando la società è partecipata direttamente e/o indirettamente totalmente dal Comune di Salerno ed opera in regime di in house providing il socio "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." ha l'obbligo di esercitare sulla società partecipata il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo è esercitato con le modalità indicate nel presente statuto societario e nel "Disciplinare sul controllo delle società ed organismi controllati" adottato dal Comune di Salerno.";

3) di modificare l'articolo 7) comma 4 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

" 4. La quota di proprietà diretta e/o indiretta del Comune di Salerno dovrà comunque risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci e non potrà mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.";

4) di modificare l'articolo 14) comma 1 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"1. Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.";

5) di abrogare il comma 2 dell'articolo 16) dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

" 1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.";

6) di abrogare l'articolo 20) dello statuto sociale;

7) di modificare l'articolo 29) comma 2 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"2. I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art. 31 possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.", con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;

8) di abrogare il secondo capoverso del comma 2 e modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 31) dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"1. Il socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.", ai sensi dell'art. 2449 c.c., nomina l'Amministratore Unico ovvero il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. E' comunque riservata al socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di pluralità di soci.

I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio, attua, le deliberazioni del Consiglio.

4. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dal successivo art. 32 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi.

In caso di impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato.";

9) di modificare l'articolo 32) comma 1 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, all'Amministratore Delegato. Non sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 c.c., l'Amministratore Delegato nominato sarà scelto tra i Consiglieri nominati dal socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.";

10) di abrogare il secondo capoverso e modificare l'articolo 35) comma 3 dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"3. Al socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale.".

Il presidente conferma che le superiori delibere sono state approvate all'unanimità per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal presidente, il quale consegna a me Notaio il testo dello statuto sociale aggiornato alle odierne modifiche deliberate che in copia si allega al presente atto sotto

la lettera "A".

Esaurito l'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore nove e trentacinque minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il comparente dichiara di essere stato da me notaio edotto sulla normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), e, in particolare, circa le sanzioni penali previste dall'art. 55 di tale D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale; a tal fine dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta;
- che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto;
- che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Il comparente, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, dichiara di aver ricevuto in precedenza all'atto stesso ed in forma scritta l'informativa prescritta dalla vigente normativa in materia, e allo scopo acconsentono al trattamento dei dati personali suoi e della società dal medesimo rappresentata, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, nonché in ottemperanza agli obblighi di legge.

Letto da me notaio al comparente che, interpellato, approva e sottoscrive con me notaio alle ore nove e cinquanta minuti perché conforme alla sua volontà.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione con mezzi informatici e in parte di mia mano per fogli tre e facciate dieci.

Firmato:

Camillo Amodio

Corrado Sabia notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" al numero 2651 di Raccolta
Statuto della società
"SALERNO MOBILITA' S.P.A."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione di

"SALERNO MOBILITA' S.P.A."

La società è soggetta al controllo ed all'attività di direzione e coordinamento del socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A."

ART. 2 - SOCI

1. La società può essere partecipata direttamente e/o indirettamente esclusivamente da soggetti pubblici.

Fino a quando la società è partecipata direttamente e/o indirettamente totalmente dal Comune di Salerno ed opera in regime di in house providing il socio "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." ha l'obbligo di esercitare sulla società partecipata il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo analogo è esercitato con le modalità indicate nel presente statuto societario e nel "Disciplinare sul controllo delle società ed organismi controllati" adottato dal Comune di Salerno.

2. In caso di svolgimento di servizi in house providing, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 3 - SEDE

1. La società ha sede legale in Salerno.

2. La società ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte dell'organo amministrativo, sempre all'interno del territorio del Comune di Salerno.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 5 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

1) prestazioni di servizi concernenti la custodia, in aree coperte e scoperte, la rimozione ed il trasporto, nonché la manutenzione, la riparazione ed ogni altra prestazione accessoria di autoveicoli, di motoveicoli, di autocarri e di qualsiasi altro mezzo di trasporto.

La società potrà, ancora, realizzare opere e infrastrutture

da destinare all'ampliamento dei propri servizi, nonché effettuare ricerche e studi di settore.

2) La società può, inoltre, eseguire le seguenti attività:

a) coordinamento delle attività di parcheggio a rotazione e delle tariffe con gli altri soggetti pubblici e privati che gestiscono la sosta secondo principi e logiche determinate dall'amministrazione comunale;

b) progettazione e attuazione di soluzioni tariffarie per il pagamento della sosta con carte valore e dispositivi utili a consentirne l'utilizzo anche per il trasporto pubblico gestendo le procedure di calcolo e riparto dei corrispettivi fra i diversi soggetti erogatori di servizi;

c) progettazione e realizzazione di parcheggi pubblici in conformità agli indirizzi di pianificazione dell'Amministrazione Comunale anche attraverso intese con soggetti pubblici territoriali e imprese;

d) progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio automatico dello stato di occupazione dei parcheggi pubblici rotativi e gestione di sistemi informativi attraverso messaggi variabili per informare sullo stato di saturazione progressiva dei parcheggi e per fornire all'utenza altre informazioni sulla mobilità;

e) progettazione e realizzazione di contrassegni non contraffattibili di autorizzazione alla circolazione e sosta, su disposizione del Comune, gestione informatizzata dati e banca dati aventi diritto;

f) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;

g) gestione servizi di custodia veicoli rimossi e procedure e attività di demolizione rottami;

h) gestione servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;

i) progettazione e gestione servizi di campagne informative per la mobilità delle persone e delle merci, in particolare promozione, ricerca, integrazione e gestione delle esperienze di mobilità sostenibile complementari ai servizi di trasporto pubblico (bike sharing, car sharing, carpooling etc), con facoltà di locare limitate porzioni delle aree di parcheggio a idonei soggetti privati e/o pubblici capaci di fornire (eventualmente a pagamento) al cittadino gli strumenti necessari per fruire materialmente delle dette esperienze di mobilità sostenibile;

l) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;

m) servizi e interventi di segnaletica stradale;

n) installazione, riparazione, manutenzione e gestione di ascensori o di ogni altro impianto meccanico e/o automatico oleodinamico per il trasporto di persone e/o cose (scale mobili etc.);

o) realizzazione e gestione di opere ed infrastrutture da

destinare all'ampliamento dei propri servizi, ivi compreso box auto, pertinenziali e non, anche mediante project financing; nonchè effettuare ricerche e studi di settore;

p) realizzazione e gestione di reti pubblicitarie con ogni forma e mezzo esclusivamente all'interno delle aree dove viene svolto il servizio;

q) gestione di servizi pubblici di trasporto, locale, regionale, infraregionale, nazionale ed internazionale di persone e merci, consistenti nell'insieme dei sistemi di mobilità: terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nonché i servizi di trasporto privato, sia in Italia che all'estero, con le modalità, negli ambiti e con le limitazioni sopraelencate per il trasporto pubblico;

r) gestione di servizi aeroportuali di stazioni marittime, di nodi di interscambio, di centri intermodali e di interporti;

s) realizzazione e gestioni delle infrastrutture per la mobilità (parcheggi, parchimetri, etc).

3) La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente "per conto", in convenzione, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può, altresì, effettuare dette attività e servizi, a seguito di richiesta di terzi, siano essi persone fisiche, enti pubblici o privati anche non soci.

4) La società può svolgere attività commerciali collegate complementari all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, oltre che servizi funzionali e comunque correlati, connessi, complementari ed affini al servizio di trasporto di persone e di cose ed alla mobilità in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) servizi turistici di noleggio;

b) servizi di trasporto scolastici e per soggetti portatori di handicap;

c) realizzazione e gestione di linee e stazioni metroferroviarie;

d) costruzione ed esercizio di linee metropolitane;

e) valorizzazione e commercializzazioni di aree;

f) manutenzione di automezzi;

g) comunioni, consorzi di qualsiasi tipo ed altre forme associative ed escluso, in ogni caso, il collocamento dei titoli;

h) realizzazione, utilizzazione e commercializzazione dei sistemi informativi per la mobilità;

i) agenzie turistiche di viaggi, inclusa l'attività di operatore turistico, mediante l'organizzazione di viaggi;

j) esercizio di attività commerciali, incluse somministrazioni alimenti e bevande, anche nelle stazioni in genere, incluse

aerostazioni, stazioni marittime, nodi di interscambio, centri intermodali e interporti;

k) svolgimento di studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e soggetti privati nel comparto della mobilità;

l) svolgimento, per conto terzi, di tutte le attività elencate ai punti che precedono, ovvero correlate e riconducibili alle stesse; direttamente o a mezzo di società controllate o collegate ovvero, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamenti di attività a terzi;

m) promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto e della mobilità in genere e dei servizi connessi.

5) La società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote di partecipazioni in società, imprese o consorzi di imprese ex art. 2602 c.c., aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

6) La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni.

7) La società assicura agli utenti e ai cittadini di Salerno le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

ART. 6 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 7 - CAPITALE

1. Il capitale sociale è di euro 5.203.290,00 (cinquemilioni duecentotremila duecentonovanta virgola zero zero) ed è diviso in numero di 45.246 azioni del valore nominale di euro 115,00 ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

3. L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 c.c.

4. La quota di proprietà diretta e/o indiretta del Comune di Salerno dovrà comunque risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci e non potrà mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.

ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.

2. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo.

ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La società potrà chiedere finanziamenti esclusivamente ai

soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: tali finanziamenti qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dovranno intendersi non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimità.

2. Possono essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni ex art. 2410 c.c.

ART. 10 - LE AZIONI

1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico.

3. In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 c.c. è fissato in sei mesi.

5. La società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità agli artt. 2357, 2357 bis, ter, quater, c.c.

ART. 11 - PRELAZIONE

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse, in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in

parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

5. Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento tra i soci secondo le predette modalità, l'assemblea degli azionisti potrà autorizzarne l'acquisto a nome della società tenute presenti le disposizioni dell'art. 2357 c.c.

6. Esaurita negativamente la procedura di cui sopra le azioni potranno essere alienate a terzi.

7. La cessione di azioni dovrà avvenire previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico e dopo aver svolto una selezione intesa ad individuare i soggetti più idonei in base ai seguenti elementi:

- affidabilità tecnica degli aspiranti desunta principalmente dallo svolgimento pluriennale di attività previste nello scopo sociale;
- affidabilità finanziaria desunta da indici certi e documentabili.

8. Il trasferimento delle azioni, visto l'art. 2, comma 1, del presente statuto, è consentito solo a favore di enti pubblici. I trasferimenti compiuti in violazione di quanto al precedente capoverso sono nulli ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede fuori dal territorio italiano;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2. Per le modalità relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 13 - UNICO SOCIO

1. Quando le azioni risultano appartenere ad un unico socio, gli Amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente il cognome

ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori debbono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3. Le dichiarazioni degli Amministratori debbono essere riportate nel libro dei soci entro giorni 30 (trenta) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

ART.14 - "DIREZIONE E COORDINAMENTO - CONTROLLO ANALOGO"

1. Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

2. Il controllo analogo esercitato dal socio unico è effettuato attraverso i propri organi ed uffici con le modalità indicate nel disciplinare sul controllo analogo, al quale si compie integrale rinvio, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;

b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria;

c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

d) previsione di revoca degli amministratori societari che ritardino o impediscano il corretto esercizio dei poteri di vigilanza, coordinamento e di indirizzo.

3. I rapporti tra la società ed il socio unico per lo svolgimento delle attività alla stessa

affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le

cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale;

4. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

5. Per l'acquisto di beni, servizi e lavori la società osserva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dai regolamenti attuativi;

6. La società stabilisce con regolamenti interni i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

7. La società non può corrispondere al personale dirigente nonché, ove presente, al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e il trattamento economico dagli stessi percepito è contenuto nei parametri della dirigenza pubblica locale.”

ART. 15 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ed in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tale verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità ed i risultati della votazione;

- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si siano astenuti.

5. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei piani finanziari;

- la nomina e revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, dei Revisori, fatta salva la riserva delle nomine ex art. 2449 c.c. nel rispetto degli artt. 31 e 35 del presente Statuto;

- la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci, dei Revisori;

- la deliberazione sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e relative permutate;

- l'approvazione del documento programmatico triennale e altri documenti programmatici predisposti sulla base delle indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale;

- l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

- le definizioni di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Amministratore

Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;

- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

ART. 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- l'emissione delle obbligazioni;

- lo scioglimento della società;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 37, comma 3, è

convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con nota Raccomandata R.R. almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

ART. 21 - ASSEMBLEA IN SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE

1. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

2. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 22 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

3. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta delle quote di capitale rappresentato.

ART. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta, con osservanza

del disposto e dei limiti dell'art. 2372 c.c.

ART. 26 - COMPUTO DEI QUORUM

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

ART. 27 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno.

ART. 28 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., sono rieleggibili.

L'assemblea fissa il loro eventuale compenso. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art. 31 possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.".

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fino ad un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, i componenti restati in carica, purchè la maggioranza di questi risulti costituita da nominati dell'Assemblea nel rispetto del successivo art. 31, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta ferma la riserva di nomina ex art. 2449 c.c. e l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 31.

ART. 29 - AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, in alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e se ricorrono i criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti.

La carica di Vice Presidente è attribuita senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, al solo scopo di individuare il sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo di cui al d.P.R. 30 novembre 2012 n.

251.

Nella scelta degli Amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E', infine, fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. Gli amministratori dovranno essere scelti per onorabilità, competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società e comunque dovranno avere i requisiti previsti dalla legge.

3. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

4. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo ovvero dell'Amministratore Unico.

ART. 30 - NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Il socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.", ai sensi dell'art. 2449 c.c., nomina l'Amministratore Unico ovvero il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione.

2. E' comunque riservata al socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di pluralità di soci.

I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio, attua, le deliberazioni del Consiglio.

4. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dal successivo art. 32 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi.

In caso di impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato.

ART. 31 - ORGANI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie

attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, all'Amministratore Delegato. Non sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 c.c., l'Amministratore Delegato nominato sarà scelto tra i Consiglieri nominati dal socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A."

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

ART. 32 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo qualunque sia la sua struttura è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

ART. 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con trasmissione telefax o mail ordinaria da recapitarsi almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo (e ciò all'indirizzo mail personale e numero dedicato indicato all'atto dell'accettazione della nomina). In caso di urgenza può essere fatta per telegramma ovvero PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno un giorno prima (e ciò all'indirizzo di PEC indicato all'atto dell'accettazione della nomina).

3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

4. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

5. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

ART. 34 - COLLEGIO SINDACALE.

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.
3. Al socio unico "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." spetta, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poichè la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione.
5. Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.
6. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 35 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel Registro tenuto presso il competente Ministero, ai sensi del D.Lgs n. 39/2010.

ART. 36 - BILANCIO ED UTILI

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che approva il bilancio potrà essere convocata entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

ART. 37 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art.

2484 c.c.).

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea fissa, ai sensi del Codice Civile, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

ART. 39 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n. ventuno facciate, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE
Salerno, li 8 agosto 2023